



CIRCOLARE N. 31

*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale di Finanza

UFFICI II-VI

Prot. Nr. 0090574  
Allegati:

Roma, 23 OTT. 2012

Alla Presidenza del Consiglio dei  
Ministri  
Segretariato Generale  
ROMA

A Tutti i Ministeri  
ROMA

*e, per conoscenza:*

Al Presidente della Sezione controllo  
Enti della Corte dei Conti  
Via Baiamonti, 25  
00195 ROMA

Ai Rappresentanti del Ministero  
dell'economia e delle finanze nei  
collegi dei revisori o sindacali  
presso gli enti ed organismi  
pubblici  
LORO SEDI

OGGETTO: Art. 8, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Riduzioni di spesa per consumi intermedi. Ulteriori indicazioni.

Si fa seguito alla circolare dello scrivente n. 28 del 12 settembre 2012, al fine di fornire alcune indicazioni in merito all'applicazione agli enti ed organismi pubblici destinatari delle disposizioni recate dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di riduzione dei consumi intermedi.

La definizione di riferimento per i consumi intermedi, mutuata dal Regolamento CE n. 2223/1996 (SEC95), da considerare per l'individuazione delle voci di spesa soggette alle disposizioni del citato articolo 8, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è rinvenibile anche nella definizione adottata dall'allegato alla circolare MEF - Dipartimento RGS del 2 febbraio 2009, n. 5, relativo alla descrizione analitica dei codici gestionali per i pagamenti del bilancio dello Stato. Pertanto, i consumi intermedi rappresentano il valore dei beni e dei servizi consumati quali input di un processo di produzione, escluso il capitale fisso, il cui consumo è registrato come ammortamento.

La suddetta circolare n. 5/2009, attraverso tale allegato, permette di fornire anche alle Amministrazioni oggetto della presente circolare e diverse dalle Amministrazioni centrali dello Stato indicazioni relative alle voci di spesa da considerare al fine dell'individuazione dei consumi intermedi. Pertanto, anche ai fini della presente circolare, si ritiene opportuno che siano prese come riferimento per i consumi intermedi le voci di spesa elencate nella medesima circolare n. 5/2009 per tutti quegli enti che adottano la contabilità finanziaria.

Allo scopo di fornire alle Amministrazioni ulteriori indicazioni, si specifica che rientrano tra i consumi intermedi tutti i beni e servizi consumati o ulteriormente trasformati nel processo produttivo posto in essere dall'Amministrazione.

Pertanto, per gli enti il cui sistema contabile fa riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, vanno considerate come consumi intermedi tutte le voci di spesa incluse all'interno della categoria "Uscite per l'acquisto di beni e consumo di servizi", così come elencate dall'allegato 3 al medesimo D.P.R. n. 97/2003.

Va precisato che rientrano tra i consumi intermedi le spese per missioni, sia del personale dipendente che di quello degli organi di amministrazione e controllo, mentre sono da ritenere escluse le spese per indennità e compensi dovuti agli stessi organi di amministrazione e controllo.

In merito, poi, agli oneri tributari, ne è evidente l'estraneità al processo produttivo, che ne costituisce, al più, soltanto un presupposto.

Quanto alle manutenzioni degli immobili, occorre operare alcune distinzioni. Debbono, in primo luogo, escludersi le manutenzioni straordinarie, in quanto, riguardando la spesa in conto capitale od essendo ammortizzate, sono espressamente escluse dalle previsioni del regolamento

comunitario sopra citato. Se si tratta, invece, di spesa per manutenzione ordinaria, la stessa è qualificabile spesa per consumo intermedio qualora riguardi la sede, gli uffici ed altri locali strumentalmente funzionali all'attività dell'ente, mentre va esclusa la quota della spesa per manutenzione ordinaria a carico del proprietario che riguardi gli immobili da reddito, in quanto è funzionale ad acquisire una rendita.

Per quanto riguarda le spese legali, sulla base delle motivazioni più volte riprese, si debbono ritenere escluse le spese per la tutela legale dell'ente in giudizio, mentre sono da includere le spese per consulenze legali.

Quanto alla spesa per le mense dei dipendenti, sono da escludere gli importi relativi ai buoni pasto e quelli pagati o da pagare per prestazioni richieste a terzi per servizi di ristorazione. Al contrario, sono da ritenersi incluse le spese per i c.d. global service mensa e la ristorazione collettiva, ovvero per gli importi che comprendono una serie di servizi diversi per i quali non è possibile distinguere la quota di spesa riferibile ad ognuno, conformemente alle indicazioni fornite con circolare dello scrivente n. 5 del 2 febbraio 2009.

Per quanto concerne gli enti ed organismi che hanno una contabilità economico-patrimoniale si dovrà fare principalmente riferimento alle voci 6, 7 ed 8 del conto economico di cui all'art. 2425 c.c.

Riguardo alle modalità applicative, la norma in parola consente una certa discrezionalità nell'individuazione delle voci di spesa oggetto di riduzione in quanto, laddove vi siano obbligazioni giuridicamente perfezionate che hanno dato luogo all'assunzione di impegni, la riduzione potrà essere operata tra le voci di spesa che presentano sufficienti disponibilità, garantendo comunque nel complesso la riduzione di spesa prevista. Sotto il profilo contabile, poi, per gli enti ed organismi pubblici che adottano la contabilità finanziaria andrà operata l'apposita variazione di bilancio, mentre per quelli che adottano la contabilità civilistica dovrà essere effettuata apposita rimodulazione del budget o del bilancio di previsione economico.

Si segnala, inoltre, che le riduzioni previste dalla norma in discorso si sommano alle altre disposizioni vigenti, così come precisato al comma 3, che stabilisce "ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni". A titolo di esempio, le spese per l'esercizio di autovetture, seppure sottoposte a precise riduzioni ai sensi di altre disposizioni vigenti, rientrando fra i consumi intermedi, devono essere incluse nella base di calcolo.

Occorre, oltre alle indicazioni in merito alla individuazione dei consumi intermedi, fornire alcune precisazioni in ordine all'ambito applicativo dell'articolo 8, comma 3, del D.L. n. 95/2012. Ferme restando le esclusioni espressamente previste dalla norma, si ritiene che si debba tenere conto delle previsioni di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha sostituito l'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Pertanto, secondo la nuova formulazione di quest'ultimo articolo, dal 2012, le misure di finanza pubblica si applicano, oltre che ai soggetti compresi nell'elenco pubblicato annualmente dall'ISTAT, anche agli enti pubblici (esclusi gli enti territoriali) di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. In proposito, lo scrivente ritiene che, attesa la circostanza che la modifica normativa recata dal citato decreto legge n. 16/2012 abbia ad oggetto proprio le norme di finanza pubblica, appare chiara la volontà del legislatore nel ricomprendere anche gli enti di cui al predetto decreto legislativo n. 165 del 2001 tra i destinatari della norma in rassegna.

Si evidenzia, infine, che per gli enti ed organismi costituiti successivamente all'anno 2010 dovranno essere presi a riferimento i dati contabili risultanti dal primo bilancio approvato dall'ente.



Il Ragioniere Generale dello Stato

